

STATUTO

WORLD GIOCHI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SALICE SALENTINO LE VIA
PASQUALE LEONE 14/A

Numero REA: LE - 324579

Codice fiscale: 04869670754

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 06-12-2019 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" al n. 24864 di Raccolta

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita con sede nel comune di Salice Salentino (LE) la Società cooperativa denominata "WORLD GIOCHI Società Cooperativa Sociale".

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31/12/2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La società è retta dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata ai sensi del Codice Civile e delle altre disposizioni di legge in materia ed in particolare della Legge n. 381/1991. Ai sensi dell'art. 1 lettera A) della Legge n. 381/1991, la cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini. Lo scopo che i soci della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associativa dell'azienda alla quale prestano la propria attività lavorativa, l'inserimento nel mondo del lavoro, continuità di occupazione e le migliori condizioni, sociali e professionali. Conseguentemente la tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla cooperativa e dalle associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli statuti sociali e dei regolamenti interni. Tale scopo si realizza attraverso il contemporaneo svolgimento delle attività comprese alle lettere A) e B) dell'art. 1, comma 1, della legge n. 381/1991. La cooperativa, pertanto, si occuperà della gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi e svolgerà diverse attività (artigianali, di somministrazione, di servizi, ecc.) finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Le tipologie di svantaggio e le aree di intervento indicate nell'oggetto sono tali da postulare l'esercizio di attività coordinate per l'efficace raggiungimento delle finalità attribuite alle cooperative sociali, così come previsto dall'art. 1 della Legge n. 381/1991.

Le attività previste ai punti A) e B) dell'art. 1 della Legge n. 381/1991 saranno coordinate per l'efficace raggiungimento delle finalità della cooperativa sociale e saranno fun-

zionalmente collegate con gestione nettamente separata. L'organizzazione amministrativa e la gestione contabile della cooperativa sociale, infatti, consentirà la netta separazione fra le gestioni relative alle attività esercitate al fine di applicare correttamente le agevolazioni concesse dalla vigente normativa. Con riferimento alle attività comprese nella lettera A) del primo comma dell'art. 1 della Legge n. 381/1991, la cooperativa, senza finalità di lucro, si propone di offrire, nell'interesse mutualistico dei soci, servizi in campo sociale, assistenziale, educativo e formativo, volti a facilitare l'inserimento nella vita attiva di persone con handicap fisico, psichico o sensoriale, malati psichiatrici, minori, anziani, tossicodipendenti, alcool dipendenti, immigrati, in relazione a ciò la cooperativa può gestire i seguenti servizi in campo sociale, educativo e riabilitativo rivolti a privati, imprese, enti pubblici quali Comuni, Province, Regioni e Asl.

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, l'Organo amministrativo deve rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci.

Tali regolamenti, predisposti dall'Organo amministrativo, devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

Relativamente a quanto sopra descritto è, inoltre, scopo della cooperativa quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori. A norma della legge 3 Aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni e integrazioni il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale.

La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita all'articolo precedente, la Cooperativa ha come oggetto in merito alla lettera A) dell'art. 1 della Legge n. 381/1991:

a) Asili nido con annesso servizio mensa in gestione diretta e/o in appalto o convenzione con enti pubblici e privati in genere e servizi connessi di pulizia, giardinaggio, e manu-

tenzione;

b) Centri diurni socio-ricreativi, centri socio-educativi extra-scolastici, residenziali, di accoglienza e di socializzazione, case famiglia, centri pronta accoglienza, ludoteche e spazi-gioco all'interno di apposite strutture in gestione diretta e/o in appalto o convenzione con enti pubblici e privati in genere e servizi connessi di pulizia, giardinaggio, e manutenzione; centro accoglienza e residenziale per animali (canili comunali, privati o altro);

c) Centri diurni e residenziali ed altre strutture con carattere animativo, culturale e del tempo libero finalizzate al miglioramento della qualità della vita attraverso tutte quelle attività atte al recupero della capacità di autonoma gestione del corpo, gestione degli atti quotidiani necessari di una vita dignitosa, telesoccorso e teleassistenza, trasporto per soggetti anziani e/o ammalati in difficoltà con l'ausilio di ambulanze, reinserimento sociale e lavorativo, educativa domiciliare, sviluppo delle capacità relazionali all'interno del piccolo gruppo, sviluppo delle capacità relazionali nel sociale in gestione diretta e/o in appalto o convenzione con enti pubblici e privati in genere e servizi connessi di pulizia, giardinaggio, e manutenzione;

d) Residenze socio sanitarie, servizi e centri di riabilitazione che si configurano come struttura alternativa al ricovero istituzionale per anziani, disabili e tossicodipendenti finalizzati all'assistenza e all'inserimento sociale attraverso il ricorso a personale adeguato professionalmente secondo la normativa vigente in gestione diretta e/o in appalto o convenzione con enti pubblici e privati in genere e servizi connessi di pulizia, giardinaggio, e manutenzione;

e) Servizi domiciliari, assistenza infermieristica e socio-sanitaria a carattere domiciliare, oppure realizzata a livello ambulatoriale, di telesoccorso, educativi, di sostegno e riabilitazione, effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o alle strutture di accoglienza, centri diurni e centri di servizio appositamente allestiti o messi a disposizione da enti pubblici o privati in gestione diretta e/o in appalto o convenzione con enti pubblici e privati in genere e servizi connessi di pulizia, giardinaggio, e manutenzione;

f) Gestione di percorsi riabilitativi e formativi, rivolti alle persone in stato di bisogno (portatori di handicap fisico, immigrati, ecc.) imperniati su attività manuali e artigianali, sull'esercizio attivo di pratiche musicali, sull'utilizzo di tecniche informatiche individuali o di gruppo;

g) Corsi di formazione volti alla qualificazione umana, culturale e professionale, nonché attività di ricerca, consulenza e divulgazione degli aspetti riabilitativi, psicologici e pedagogici delle pratiche utilizzate (es. musicali, informatiche, manuali, ecc.);

h) Attività di promozione e sensibilizzazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate, di affermazione dei loro diritti, promozione di ogni altra iniziativa tendente a sviluppare una sempre più autentica presa di coscienza dei problemi dell'emarginazione che colpiscono i soggetti svantaggiati (tossicodipendenti, disabili, malati mentali, ecc.);

i) Attività a tutela degli interessi dei soggetti svantaggiati, soluzione dei problemi sociali ed economici dei singoli soci e della comunità attraverso iniziative sociali, culturali, professionali, mutualistiche, ricreative e sportive, sia con creazioni di apposite sezioni, sia con la partecipazione ad organismi ed enti idonei;

j) Turismo sociale: organizzazione di viaggi, campi scuola, soggiorni per minori, anziani, giovani e inabili, attività culturali e di promozione sociale rivolte alla cittadinanza, servizi di formazione, guide turistiche, mostre, itinerari e iniziative promozionali a scopo turistico;

k) Gestione del servizio di babysitting e doposcuola, ideazione e gestione di laboratori ludici, creativi, educativi per ragazzi, soggetti svantaggiati e anziani.

Lo svolgimento delle attività di cui alla lettera B) dell'art. 1 della Legge n. 381/1991 si estrinsecheranno attraverso:

- gestione di pubblici esercizi (ristoranti, attività agricole e gestione di agriturismi,

self-service, fast-food, ristoranti, bar, centri balneari, stazioni balneari, bad and breakfast e affittacamere), centri di gastronomia, caffetterie, commercio e riparazione di macchine da caffè, servizio bar per mezzo di distributori automatici, servizio di catering, servizi generali di cucina e ristorazione, centri termali, stazioni balneari per enti pubblici e privati e gestione e custodia di impianti sportivi, parco divertimenti per bambini, parco giochi, gestione di condomini ed edicole correlato al settore del turismo sociale (per la lett. j);

- produzione, commercializzazione, noleggio e riparazione di apparecchi automatici da

divertimento per bambini e per adulti e prodotti similari correlato alla gestione di centri diurni socio-ricreativi, centri socio-educativi extra-scolastici, residenziali, di accoglienza e di socializzazione, case famiglia, centri pronta accoglienza, ludoteche e spazi-gioco, centri diurni e residenziali ed altre strutture con carattere animativo, culturale e del tempo libero sviluppo delle capacità relazionali all'interno del piccolo gruppo, sviluppo delle capacità relazionali nel sociale, gestione del servizio di babysitting e doposcuola, ideazione e gestione di laboratori ludici, creativi, educativi per ragazzi, soggetti svantaggiati e anziani (per le lett. b, c, k);

- produzione, confezionamento e commercializzazione di giocattoli e piccoli accessori da introdurre negli apparecchi automatici da divertimento per bambini e per adulti e prodotti similari correlato alla gestione di centri diurni socio-ricreativi, centri socio-educativi extra-scolastici, residenziali, di accoglienza e di socializzazione, case famiglia, centri pronta accoglienza, ludoteche e spazi-gioco, centri diurni e residenziali ed altre strutture con carattere animativo, culturale e del tempo libero sviluppo delle capacità relazionali all'interno del piccolo gruppo, sviluppo delle capacità relazionali nel sociale, gestione del servizio di babysitting e doposcuola, ideazione e gestione di laboratori ludici, creativi, educativi per ragazzi, soggetti svantaggiati e anziani (per le lett. b, c, k);
- commercio di prodotti alimentari e non alimentari anche con apparecchi automatici, commercio all'ingrosso e installazione, gestione e noleggio di videogiochi per conto proprio o per conto terzi e anche tramite concessionario, commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di apparecchi da divertimenti per adulti e bambini e altre apparecchiature utili per la vendita con apparecchi automatici e attività di import ed export di prodotti alimentari e non correlate e necessarie per l'attività asili nido con annesso servizio mensa in gestione diretta e/o in appalto, centri diurni socio-ricreativi, centri socio-educativi extra-scolastici, residenziali, di accoglienza e di socializzazione, case famiglia, centri pronta accoglienza, ludoteche e spazi-gioco, centri diurni e residenziali, residenze socio sanitarie anche assistenziali, servizi domiciliari, assistenza infermieristica e socio-sanitaria a carattere domiciliare, oppure realizzata a livello ambulatoriale, di telesoccorso, educativi, di sostegno e riabilitazione, effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o alle strutture di accoglienza, centri diurni e centri di servizio (per le lett. a, b, c, d, e);
- commercio di prodotti alimentari e non alimentari di saponi, detersivi e altri prodotti per la pulizia dei locali sia civile e sia per uso industriale e professionale e anche pulizia e igiene personale, commercio di abbigliamento in genere e anche intimo correlate e necessarie per l'attività asili nido con annesso servizio mensa in gestione diretta e/o in appalto, centri diurni socio-ricreativi, centri socio-educativi extra-scolastici, residenziali, di accoglienza e di socializzazione, case famiglia, centri pronta accoglienza, ludoteche e spazi-gioco, centri diurni e residenziali, residenze socio sanitarie anche assistenziali, servizi domiciliari, assistenza infermieristica e socio-sanitaria a carattere domiciliare, oppure realizzata a livello ambulatoriale, di telesoccorso, educativi, di sostegno e riabilitazio-

ne, effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o alle strutture di accoglienza, centri diurni e centri di servizio (per le lett. a, b, c, d, e);

- trasporto scolastico garantendo la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro in riferimento al servizio asilo nido e ludoteca correlate e necessarie per l'attività asili nido con annesso servizio mensa in gestione diretta e/o in appalto, centri diurni socio-ricreativi, centri socio-educativi extra-scolastici, residenziali, di accoglienza e di socializzazione, case famiglia, centri pronta accoglienza, ludoteche e spazi-gioco (per le lett. a e b);

- facchinaggio, manutenzione e pulizia di immobili, di disinfezione, di disinfestazione, di sanificazione e di derattizzazione, servizi di lavanderia, stireria, tintoria, organizzazione e gestione di impianti per lavanderie civili e industriali, noleggio e fornitura di biancheria alle Comunità, Ospedali e simili correlate e necessarie per l'attività asili nido con annesso servizio mensa in gestione diretta e/o in appalto, centri diurni socio-ricreativi, centri socio-educativi extra-scolastici, residenziali, di accoglienza e di socializzazione, case famiglia, centri pronta accoglienza, ludoteche e spazi-gioco, centri diurni e residenziali, residenze socio sanitarie anche assistenziali, servizi domiciliari, assistenza infermieristica e socio-sanitaria a carattere domiciliare, oppure realizzata a livello ambulatoriale, di telesoccorso, educativi, di sostegno e riabilitazione, effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o alle strutture di accoglienza, centri diurni e centri di servizio (per le lett. a, b, c, d, e);

- manutenzione ambientale e di beni culturali correlata all'attività di turismo sociale, guide turistiche, mostre, itinerari e iniziative promozionali a scopo turistico (per la lett. j);

- raccolta e smaltimento dei rifiuti correlate e necessarie per l'attività asili nido con annesso servizio mensa in gestione diretta e/o in appalto, centri diurni socio-ricreativi, centri socio-educativi extra-scolastici, residenziali, di accoglienza e di socializzazione, case famiglia, centri pronta accoglienza, ludoteche e spazi-gioco, centri diurni e residenziali, residenze socio sanitarie anche assistenziali, servizi domiciliari, assistenza infermieristica e socio-sanitaria a carattere domiciliare, oppure realizzata a livello ambulatoriale, di telesoccorso, educativi, di sostegno e riabilitazione, effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o alle strutture di accoglienza, centri diurni e centri di servizio, turismo sociale, guide turistiche, mostre, itinerari e iniziative promozionali a scopo turistico (per le lett. b, c, d, f, j);

- attività di produzione artigianale (quali falegnameria, vetreria, bricolage, pitturazione e ristrutturazione, ecc.),

organizzazione e gestione di laboratori, commercio dei prodotti realizzati nei laboratori correlate al fine dell'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati utenti della cooperativa e necessarie per l'attività asili nido con annesso servizio mensa in gestione diretta e/o in appalto, centri diurni socio-ricreativi, centri socio-educativi extra-scolastici, residenziali, di accoglienza e di socializzazione, case famiglia, centri pronta accoglienza, ludoteche e spazi-gioco, centri diurni e residenziali, residenze socio sanitarie anche assistenziali, servizi domiciliari, assistenza infermieristica e socio-sanitaria a carattere domiciliare, oppure realizzata a livello ambulatoriale, di telesoccorso, educativi, di sostegno e riabilitazione, effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o alle strutture di accoglienza, centri diurni e centri di servizio, corsi di formazione volti alla qualificazione umana, culturale e professionale (per le lett. b, c, d, f, g);

- laboratori di informatica e rilegatura libri, progettazione e gestione di siti internet e commercio elettronico nei settori di interesse della Società, fornitura, vendita e noleggio di "hardware" e "software" e di qualsiasi macchinario o attrezzature per ufficio correlate al fine dell'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati utenti della cooperativa e necessarie per l'attività asili nido con annesso servizio mensa in gestione diretta e/o in appalto, centri diurni socio-ricreativi, centri socio-educativi extra-scolastici, residenziali, di accoglienza e di socializzazione, case famiglia, centri pronta accoglienza, ludoteche e spazi-gioco, centri diurni e residenziali, residenze socio sanitarie anche assistenziali, servizi domiciliari, assistenza infermieristica e socio-sanitaria a carattere domiciliare, oppure realizzata a livello ambulatoriale, di telesoccorso, educativi, di sostegno e riabilitazione, effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o alle strutture di accoglienza, centri diurni e centri di servizio, corsi di formazione volti alla qualificazione umana, culturale e professionale (per le lett. b, d, f, g);

- custodia automezzi su suolo pubblico o privato, vigilanza urbana e rurale sul territorio correlate al fine dell'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati utenti della cooperativa e necessarie per l'attività asili nido con annesso servizio mensa in gestione diretta e/o in appalto, centri diurni socio-ricreativi, centri socio-educativi extra-scolastici, residenziali, di accoglienza e di socializzazione, case famiglia, centri pronta accoglienza, ludoteche e spazi-gioco, centri diurni e residenziali, residenze socio sanitarie anche assistenziali, servizi domiciliari, assistenza infermieristica e socio-sanitaria a carattere domiciliare, oppure realizzata a livello ambulatoriale, di telesoccorso, educativi, di sostegno e riabilitazione, effettuati tan-

to presso la famiglia, quanto presso la scuola o alle strutture di accoglienza, centri diurni e centri di servizio, corsi di formazione volti alla qualificazione umana, culturale e professionale (per le lett. a, b, c, d, j);

- conduzione e manutenzione anche straordinaria di verde pubblico e privato, di attrezzature sportive (campi di calcio, tennis, bocce, ecc.) nonché di guardiana degli stessi correlate al fine dell'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati utenti della cooperativa e necessarie per l'attività asili nido con annesso servizio mensa in gestione diretta e/o in appalto, centri diurni socio-ricreativi, centri socio-educativi extra-scolastici, residenziali, di accoglienza e di socializzazione, case famiglia, centri pronta accoglienza, ludoteche e spazi-gioco, centri diurni e residenziali, residenze socio sanitarie anche assistenziali, servizi domiciliari, assistenza infermieristica e socio-sanitaria a carattere domiciliare, oppure realizzata a livello ambulatoriale, di telesoccorso, educativi, di sostegno e riabilitazione, effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o alle strutture di accoglienza, centri diurni e centri di servizio, corsi di formazione volti alla qualificazione umana, culturale e professionale (per le lett. a, b, j);

- servizi di baby-sitter e di animazione infantile correlate al fine dell'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati utenti della cooperativa e necessarie per l'attività asili nido con annesso servizio mensa in gestione diretta e/o in appalto, centri diurni socio-ricreativi, centri socio-educativi extra-scolastici, residenziali, di accoglienza e di socializzazione, case famiglia, centri pronta accoglienza, ludoteche e spazi-gioco, gestione del servizio di baby-sitting e doposcuola, ideazione e gestione di laboratori ludici, creativi, educativi per ragazzi, soggetti svantaggiati e anziani (per le lett. a, b, j, k);

- pulizia spiagge, tratti costieri e tratti stradali, noleggio di autovetture, motoveicoli, autocaravan, barche con conducente o con manovratore, organizzazione e gestione di centri di campeggio anche con roulotte, di spiagge, di campi sportivi, di palestre, boschi e pinete correlata al turismo sociale al fine dell'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati utenti della cooperativa e organizzazione di viaggi, campi scuola, soggiorni per minori, anziani, giovani e inabili, attività culturali e di promozione sociale rivolte alla cittadinanza, servizi di formazione, guide turistiche, mostre, itinerari e iniziative promozionali a scopo turistico (per la lett. j).

In riferimento alle attività comprese nella lettera B) del primo comma dell'art. 1 della Legge n. 381/1991, la cooperativa, senza finalità di lucro, si propone di promuovere l'occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali possibili, per ciascuno dei soci e, in

modo particolare, per quelli tra loro che, versando in condizioni di svantaggio, resterebbero altrimenti esclusi dai normali circuiti lavorativi, con grave violazione della loro dignità umana e sociale. La cooperativa, infatti, ai sensi dell'art. 1 lettera B) della Legge n. 381/1991, ha per obiettivo l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate nelle aree di intervento sopra riportate, comunque coordinate per l'efficace raggiungimento delle finalità attribuite alle cooperative sociali. Attraverso lo svolgimento di tali attività persegue un'azione di recupero per i soggetti svantaggiati offrendo un concreto contributo affinché siano rimossi quelli "ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana" (art. 3, secondo comma della Costituzione), nell'adempimento di quei "doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale" che la Costituzione impone a tutti, ai singoli, alle formazioni sociali in cui essi si organizzano, allo Stato nelle sue diverse articolazioni e agli enti locali.

La cooperativa si impegna ad assegnare le mansioni ai soci lavoratori svantaggiati in modo cogente alla norma, richiedendo le dovute autorizzazioni previste dalla legge.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge la cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività affine o connessa agli scopi sopraelencati.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.

La società, su deliberazione dell'assemblea dei soci, potrà aderire ad associazioni nazionali di rappresentanza e tutele del movimento cooperativo, a consorzi, cooperative e società.

TITOLO III

SOCI

Art. 5 (Soci ordinari)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:
a) soci lavoratori che prestano attività di lavoro remunerato. Essi perseguono lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria at-

tività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legge. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi della legge in vigore in materia di socio lavoratore. Possono essere soci lavoratori tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale;

b) soci volontari che prestano attività di lavoro a titolo di volontariato, nel limite del 50% del numero complessivo dei soci, spontaneamente e non in esecuzione di specifici obblighi giuridici, gratuitamente, senza fine di lucro, anche indiretto, ma esclusivamente per fini di solidarietà;

c) coloro che per cause oggettive o soggettive non sono in grado, senza adeguato intervento, di integrarsi positivamente nell'ambiente in cui vivono sotto il profilo fisico, psicologico, familiare, culturale, professionale ed economico, nonché con riguardo all'età ed in genere coloro che sono ritenuti bisognosi di intervento socio-assistenziale, i quali siano interessati all'attività della Cooperativa in quanto beneficiari.

Possono essere soci cooperatori anche soggetti diversi dalle persone fisiche, ed in particolare persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

Art. 6 (Categoria speciale di soci)

L'Organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa.

L'Organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'Organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

- nel rispetto del limite massimo di legge e del principio di parità del trattamento la durata del periodo di inserimento del socio speciale;
- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
- la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore a quella prevista per i soci ordinari e nel rispetto del limite minimo stabilito dalla legge.

Ai soci speciali appartenenti alla categoria dei soci beneficiari di cui all'art. 5 secondo comma lettera c) può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 22 anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento della quota sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.

Alla data di scadenza del periodo di inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'Organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il consiglio di amministrazione può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'art. 11.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della categoria di soci cui intende essere iscritto e del possesso dei requisiti necessari;
- c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge.

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b) e c) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguen-

ti informazioni:

- la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sulla domanda si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Diritti e obblighi del socio)

I soci hanno diritto di:

- a) partecipare alle deliberazioni dell'Assemblea ed alla elezione delle cariche sociali;
- b) usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Cooperativa nei modi e nei limiti fissati dagli eventuali regolamenti e dalle deliberazioni degli organi sociali;
- c) prendere visione del bilancio annuale e di presentare agli organi sociali eventuali osservazioni od appunti riferentisi alla gestione sociale;
- d) ricevere dall'Organo amministrativo notizie sugli affari sociali e consultare con le modalità previste dalla legge i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati a:

- a) versare, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:
 - il capitale sottoscritto;
 - la tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
 - il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;
- b) cooperare al raggiungimento dei fini sociali ed astenersi

da ogni attività che sia comunque in contrasto con questi e con gli interessi della cooperativa;

c) osservare lo statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 10 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio - intrasferibilità della quota)

La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno né essere cedute nemmeno ad altri soci con effetto verso la Cooperativa.

Art. 10 (Recesso del socio)

Il socio può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno tre mesi.

Il socio che intende recedere dalla Cooperativa deve farne dichiarazione scritta e comunicarla con raccomandata o presentarla personalmente all'Organo amministrativo.

Nel caso di socio lavoratore, salvo diversa e motivata decisione dell'Organo amministrativo l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato con il socio, si risolve di diritto a far data dalla comunicazione di recesso.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- b) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 5;
- c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali o che ineriscano il rapporto mutualistico con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;
- d) che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;
- e) che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali.

Oltre che nei casi di cui sopra, l'esclusione può essere de-

liberata nei confronti del socio lavoratore che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro o che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo.

Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 13 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente della quota versata, eventualmente rivalutata a norma del successivo art. 23, comma 4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 14 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota versata, eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo ad un'apposita riserva indisponibile.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso della quota, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Art. 16 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.

Art. 17 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale.

Tali conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore non inferiore né superiore ai limiti di legge.

I versamenti delle quote sottoscritte dai soci sovventori da liberarsi in denaro dovranno essere effettuati nei termini da stabilirsi dall'Organo amministrativo.

Le quote sono emesse su richiesta del Socio altrimenti la qualità di socio sovventore è provata dall'iscrizione nel libro dei soci.

Art. 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea che ne delibera l'emissione le quote dei soci sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

Esse devono essere comunque offerte in prelazione alla società ed agli altri soci della medesima. La società può acquistare o rimborsare le quote dei propri soci sovventori nel limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Il valore di rimborso o di acquisto delle quote non può eccedere il valore nominale delle medesime maggiorato dell'eventuale rivalutazione del capitale sociale derivante dalle quote di utili di esercizio a ciò destinate.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Art. 19 (Deliberazione di emissione)

L'Assemblea stabilisce:

- a) l'importo complessivo delle quote sottoscrivibili dai soci sovventori;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) gli eventuali privilegi attribuiti alle quote;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano soci cooperatori spetta un voto.

I soci sovventori persona giuridica nella domanda di ammissione, sottoscritta dal legale rappresentante, indicano la persona fisica delegata alla partecipazione all'assemblea.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea a norma del precedente articolo.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 21 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - 1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge;
 - 2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nei Fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
- b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 23;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;
- d) dalla riserva straordinaria indivisibile;
- e) dalla eventuale riserva per l'acquisto delle proprie quo-

te cedute dai soci sovventori;

f) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

Art. 22 Ristorno

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito alla categoria dei soci beneficiari di cui all'art. 5 comma secondo lettera c) del presente Statuto, mediante una o più delle seguenti forme:

a) erogazione diretta;

b) aumento della quota detenuta da ciascun socio.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

Art. 23 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;

b) al competente Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;

d) alla eventuale riserva per l'acquisto delle quote proprie cedute dai soci sovventori;

e) a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera f) dell'art. 21.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

TITOLO VI

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Art. 24 (Decisioni dei soci)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli ar-

gomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'Organo amministrativo;
- c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2543 dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;
- d) le deliberazioni di cui all'art. 19 dello Statuto;
- e) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- f) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), b), c) possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme di cui all'articolo successivo.

In ogni caso con riferimento alle materie indicate alle precedenti lettere d) e) ed f), oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo art. 26.

Art. 25 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto)

Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta, la stessa potrà avvenire in forma libera, ma dovrà concludersi con la redazione di un apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento della decisione;
- il contenuto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce

alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario. Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo, se iscritto a libro soci da almeno 90 giorni, e può esprimere un solo voto se socio cooperatore o i voti previsti dall'art. 19 se socio sovventore.

Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci. Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

Art. 26 (Assemblea)

Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d) e) ed f) del precedente art. 24 e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

L'assemblea potrà riunirsi anche in comune diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purchè in Italia.

La sua convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata o comunicazione via fax o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto, almeno 8 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli amministratori e sindaci effettivi se nominati sono presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi)

L'assemblea è validamente costituita quando siano presenti almeno un quinto dei voti dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Essa delibera a maggioranza assoluta di voti presenti, salvo i casi per i quali sia disposto diversamente dalla legge o dal presente statuto.

Peraltro, nei casi previsti dalle lettere d) e) ed f)

dell'art. 24 del presente statuto, l'assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la maggioranza dei voti dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione quando siano presenti almeno un quinto dei voti dei soci aventi diritto al voto.

Le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole dei tre quarti dei voti, eccettuato che per la nomina dei liquidatori per la quale è sufficiente la maggioranza relativa dei voti presenti.

Art. 28 (Elezioni cariche sociali)

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 29 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta.

Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione. Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, secondo comma.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore.

Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 30 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei voti presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 31 (Amministrazione)

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione. Lo stesso sarà composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da un numero di Consiglieri variabile da tre a cinque, ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

L'Assemblea dei soci elegge il Presidente ed il Vice presidente.

I componenti il Consiglio di Amministrazione durano in carica tre (3) anni, sono rieleggibili.

Art. 32 (Compiti dell'organo amministrativo)

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge e dallo statuto.

Il Consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Il comitato esecutivo ovvero l'amministratore o gli amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal consiglio di amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.

Ogni novanta giorni gli organi delegati devono riferire all'organo amministrativo e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 33 (Convocazioni e deliberazioni)

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al collegio sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine, e la portata; se si tratta di amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo amministrativo.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 34 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza sia sempre costituita da soci cooperatori o persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche e comunque amministratori nominati dall'assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministrato-

ri, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a far ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 35 (Compensi agli Amministratori)

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori, che possono svolgere i loro compiti anche gratuitamente e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale, determinare il compenso dovuto agli Amministratori ai quali sono affidati compiti specifici.

Art. 36 (Rappresentanza)

Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti.

Art. 37 (Organo di controllo)

L'assemblea può nominare un organo di controllo o un revisore unico, aventi le competenze ed i poteri previsti per gli organi di controllo delle società per azioni ed avente anche la funzione di revisione legale dei conti.

L'organo di controllo nominato obbligatoriamente in base all'art. 2477 del c.c. esercita anche il controllo legale dei conti ed è quindi integralmente composto da revisori legali iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. L'organo di controllo monocratico è composto da un sindaco effettivo e da un sindaco supplente.

L'assemblea può nominare in ogni caso in luogo di un sindaco o revisore unico un collegio sindacale composto di tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti. Il Presidente del Collegio sindacale è nominato con decisione dei soci.

Il sindaco unico o il revisore nominati ai sensi del comma precedente vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e possono compiere atti di ispezione e di controllo e chiedere notizie agli amministratori sull'andamento della gestione sociale o su determinati affari.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dalla decisione dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Art. 38 (Clausola arbitrale)

TITOLO VII
CONTROVERSIE

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 40, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;

le controversie relative alla validità delle decisioni dei soci, comprese quelle di esclusione da socio; le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 39 (Arbitri e procedimento)

Gli Arbitri sono in numero di:

a) uno, per le controversie di valore inferiore ad € 15.000,00. Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;

b) tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale promossa dalla Confcooperative.

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03 i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs. n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione. Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 40 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 41 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 42 (Devoluzione patrimonio finale)

I principi di cui all'art. 2514 del codice civile in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati e in particolare:

- è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci ordinari, o comunque posseduti dagli stessi, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- è fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci cooperatori;
- è fatto obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 43 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente

all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 44 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

1. E' vietata la distribuzione di dividendi sotto qualsiasi forma.

2. Le riserve non possono essere ripartite tra i soci cooperatori né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

3. Con la cessazione della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto il rimborso del capitale sociale eventualmente rivalutato a norma dell'art. 23, comma 4, lett. c), deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 45 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

Tuttavia qualora in sede di approvazione del Bilancio d'esercizio, si accerti il superamento del limite patrimoniale di cui al comma 2 dell'art. 2519 del codice civile, e si accerti altresì che il superamento del parametro numerico ha raggiunto un grado di stabilità, entro i tre mesi successivi l'Organo amministrativo è tenuto a convocare l'Assemblea per adeguare lo statuto alle norme relative alle Società per azioni, sempre che nel frattempo il numero dei soci cooperatori non sia nuovamente sceso sotto il limite delle venti unità.

F.to: Riccardo Piccinno - Rucco Giuseppe - De Nigris Consuelo - Notar Francesco Amendolare, segue sigillo.

[illegible]